



COMUNE DI ROCCELLA JONICA

89040 - Provincia di Reggio Calabria
Via C.Colombo - Tel 0964 /866978 - Fax 0964/866741

UFFICIO TECNICO - SETTORE DEMANIO

Ordinanza per la balneazione n 8 del 30.05.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – SETTORE DEMANIO

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Roccella Jonica per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;

-Visti gli articoli, 30, 45 bis, 68, 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione approvato con RD 327 del 30.03.1942 come modificato dalla Legge n° 25 del 26.02.2012 e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione ;

-Vista la Legge 15.3.97, n° 59 relativa al conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

-Visto il D. Lgs n° 112 del 31.3.1998 che ha operato il conferimento alla Regioni e agli altri Enti locali delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale individuate con d.p.c.m n° 94 del 21.12.1995;

-Vista la Legge Regione Calabria n° 17 del 21.12.2005 che detta le norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo.

-Viste le Circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.5.1994, 20.5.1994 e 10.4.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

-Vista la Circolare serie I n° 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione ed il Demanio marittimo;

-Vista la Legge Regionale Calabria 05.04.2008 sul riordino dell'organizzazione turistica regionale

-Vista la Legge 25.08.1991 n° 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

-Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

-Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 114 inerente la riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n° 59 ;

-Vista la Legge Regionale Calabria 11.06.1999, n° 18 Disciplina delle funzioni attribuite alla regione in materia di commercio su aree pubbliche;

-Vista la Legge Regionale Calabria 11.06.1999, n° 17 Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa;

- Vista la Legge Regionale Calabria Modifica degli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5. Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendite al dettaglio di impianti stradali di distribuzione di carburante e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.
- Vista la Legge Regionale Calabria 16/1/1985, n.5 Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendita al dettaglio, di impianti stradali di distribuzione di carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.
- Vista la Legge Regionale Calabria 16/4/2002, n.19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria e successive modifiche;
- Vista la Legge 4.12.1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5.10.93 n. 400" recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime come novellata dalla legge 27.12.2006 n° 269 (legge finanziaria) art.li 250/258;
- Vista la Legge 5.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone diversamente abili;
- Visto il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 di attuazione Direttive CEE in materia di smaltimento rifiuti;
- Vista la Legge 11.05.1999, n 152 e successive modifiche ed integrazioni recante:
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258"
- Rilevata la specifica competenza dell'ARPA.CAL relativa al campionamento delle acque di balneazione dei Punti Carta interessati ed individuati nel tratto della costa del Comune di Roccella Jonica , così come previsto dal D.P.R. 470/82
- Visto il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29.12.2000 n. 422, inerente le disposizioni degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – Legge comunitaria 2000;
- Visto il Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina le leggi in materia di ordinamento degli Enti locali;
- Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- Visto l'articolo 24 del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul B.U.R.C. del 14.07.2007 in base al quale i Comuni emettono l'Ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa;
- Riscontrata l'Ordinanza N. 16/11 del 03.06.11 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica con la quale si disciplina la sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Roccella Jonica;
- Riscontrato altresì che l'Ufficio Circondariale Marittimo non ha emesso ulteriori ordinanze per l'anno 2014

PREMESSO

- che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di Roccella Jonica sono emanate dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;

RILEVATO

- che la normativa in corso, stabilisce:
 1. l'obbligo per i concessionari di garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione,
 2. il vincolo per gli Enti Locali, nel predisporre i piani di utilizzazione del demanio marittimo, a individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché a individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al libero transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione,

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

ORDINA

Articolo 1 Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il 15 maggio ed il 30 settembre.
L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.

Art. 2 Prescrizioni sull'uso delle spiagge

Sulle spiagge del litorale del comune di Roccella Jonica **E' VIETATO:**
Alzare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
Lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate:
Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari;
Campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri mezzi tali spazi;
Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ;
Condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che in spiagge appositamente destinate a tale utilizzo (vedi art. 5). Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione, i cani brevettati da salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare ;
Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo;

Esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
Distendere o tinteggiare reti;
Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Art. 3

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

3.1) Disciplina Generale degli arenili

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00. Per quanto riguarda l'apertura dei servizi commerciali ed accessori essa è consentita sulla base delle normative vigenti.

I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza; inoltre, all'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

I materiali di risulta dovranno essere sistemati nelle apposite pattumiere per la raccolta differenziata e dovranno rimanere chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti nei luoghi appositamente indicati per il relativo prelievo.

Fatto comunque salvo il divieto di intralciare la circolazione dei bagnanti, le distanze tra i paletti dei punti ombra saranno conformi a quanto prescritto nel PIAR. Quanto sopra per l'anno corrente ed in attesa di più ampie prescrizioni che potranno essere impartite a seguito di approvazione del Piano della Costa.

Per punto ombra si intende la superficie riparata dal sole e dotata di almeno una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili corrispondono a più punti ombra in relazione alla loro superficie.

Lo stabilimento balneare deve possedere i requisiti minimi stabiliti dalla legge, ovvero un numero di cabine pari al dieci per cento del numero dei punti ombra (ombrelloni, tende e simili).

Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n. 104/92, devono, altresì, garantire la visitabilità degli impianti la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Per le spiagge libere, libere attrezzate, o comunque nell'esercizio delle attività commerciali in prossimità degli arenili è stabilito in linea di principio il divieto di utilizzo di w.c. chimici. Tuttavia, detto utilizzo è consentito in via transitoria per la corrente stagione balneare, a condizione che i servizi igienici citati siano oggetto di costante pulizia, sanificazione e svuotamento almeno una volta alla settimana.

3.2) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Oltre a quanto previsto al punto precedente, l'esercizio degli stabilimenti balneari è subordinato ai seguenti adempimenti del concessionario:

- presentazione della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), salvo verifica da parte del Comune dei requisiti di onorabilità e professionalità, conformemente a quanto stabilito dalla Legge regionale n° 28 del 7.02.2005 come modificata dalla Legge regionale n° 34 del 5.06.2007 e s.m.i.

- presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n° 852/2004.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

E' fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello scritto in almeno due lingue contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al Decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 10 delle norme attuative del Piano di Spiaggia comunale, in ogni stabilimento balneare dovrà essere prevista, in posizione ben visibile in prossimità dell'accesso principale, almeno una bacheca per l'affissione di avvisi, ordinanze ecc. E' vietata l'affissione di materiale pubblicitario.

In ogni stabilimento balneare è obbligo predisporre apposita bacheca (punto Blu) sulla quale vengono riportati i dati relativi alle analisi sulla qualità delle acque di balneazioni, l'inizio e la fine della stagione balneare.

Considerato che il Comune di Roccella Jonica ha ottenuto per l'anno 2014 la Bandiera Blu FEE ogni stabilimento Balneare è obbligato a dotarsi della bandiera blu riportante l'annualità di assegnazione. Il concessionario dovrà altresì attenersi a tutte le indicazioni impartite dal Comune in riferimento alle disposizioni FEE.

3.3) Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari.

Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità.

Tutta l'area dello stabilimento balneare a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità.

La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza. In particolare le pavimentazioni dovranno essere quotidianamente lavate, la sabbia degli arenili dovrà essere setacciata e rivoltata al termine di ogni giornata.

I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d'aria e carta igienica.

Tutti gli scarichi derivanti dai servizi igienici, docce comprese, dovranno depositare in pubblica fognatura.

Qualora siano presenti docce non recapitanti in fognatura, è consentito lo scarico a mare previo sistema di captazione del materiale grossolano; in tale situazione è vietato l'uso di sapone e shampoo.

Le docce dovranno essere approvvigionate con acqua potabile.

I servizi igienici e le docce dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione, pulizia e sanificazione tale da assicurarne la funzionalità durante l'orario di esercizio dello stabilimento balneare. A tale scopo dovranno essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti. I depositi dell'acqua potabile, qualora presenti dovranno essere puliti e disinfettati prima dell'apertura dello stabilimento e tale operazione dovrà essere debitamente certificata. Tutti i servizi (lavabi, docce, lavapiedi) dovranno essere approvvigionati con acqua potabile. Le piscine dovranno essere provviste di adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo; l'ingresso dovrà avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lavapiedi. Il cloro residuo in vasca dovrà essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm.; con cadenza oraria dovrà essere rilevato ed annotato il tenore del cloro residuo libero in vasca. In ogni stabilimento balneare, in aggiunta alle dotazioni sanitarie previste nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto, dovrà essere allestita una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dalla Azienda Sanitaria Locale. E' vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli specchi d'acqua all'interno degli stabilimenti balneari.

Art. 4

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale 7.02.2005 n° 28 come modificata dalla legge regionale n° 34 del 5.07.2007 "Testo unico in materia di commercio" ivi compreso quello esercitato su aree demaniali marittime, da intendersi come l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività. Le modalità di accesso al Demanio marittimo per l'esercizio dell'attività, ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 131, serie I, del 6.06.02, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale.

L'esercizio del commercio itinerante di prodotti del settore alimentare su aree demaniali è in ogni caso soggetto al rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

ART. 5

Aree demaniali dove è consentito l'accesso ai cani

In alcuni tratti della spiaggia libera alla balneazione è prevista l'apposizione di cartelli indicanti l'accesso alla stessa da parte dei bagnanti accompagnati da cani.

Nei tratti di spiaggia opportunamente segnalati valgono le seguenti regole:

- l'utilizzo di tali aree per la pubblica fruizione da parte dei bagnanti accompagnati da cani è consentita dall'alba al tramonto nel periodo 15 Giugno al 30 Settembre 2014;
- tale aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario del cane, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;
- Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

- I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
- I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
- I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1.50;
- I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- I cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata;
- I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei.

ART. 6 Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, alle Forze di Polizia presenti sul territorio, ai gestori degli stabilimenti balneari.

Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica.

Il Responsabile Area Tecnica
Settore Demanio
Dott. Ing. Lorenzo Surace

